

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2021, il giorno dieci Febbraio, alle ore 12:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco MARIARAFFAELLA FERRI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.22 - I.P. 334/2021 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/15/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Sportello Unico Associato Attività produttive per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 160/2010 e dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a seguito di istanza presentata dalla Impresa FALCO TRANS srl, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Valsamoggia. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali e sismiche.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Sportello Unico Associato Attività produttive per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro. Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 160/2010 e dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a seguito di istanza presentata dalla Impresa FALCO TRANS srl, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Valsamoggia. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali e sismiche.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, le determinazioni previste nell'ambito del Procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 160/2010 e dell'art. 53, L.R. n. 24/2017, a seguito di istanza presentata dalla Impresa FALCO TRANS s.r.l., comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Valsamoggia, relativa al progetto per la “trasformazione di ambito ARP in ambito APS.c di area individuata al catasto terreni, sez. A, Foglio 39, mappale 402, limitrofa ad edificio artigianale industriale sito in loc. Monteveglio, Via Deledda n. 13, per opere di ampliamento piazzale esistente”.*

Dette determinazioni vengono espresse sulla base delle considerazioni contenute nella Relazione istruttoria², predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“In relazione alle competenze della Città metropolitana sulla conformità urbanistica alla pianificazione sovraordinata, la proposta di ampliamento risulta in via generale condivisibile, poiché coerente con la destinazione urbanistica dell’area. Si esprime pertanto l’assenso alla conclusione della procedura relativa alla variante al PSC e RUE, con le seguenti riserve:

Riserva n. 1 relativa ai **Requisiti APEA, mobilità ciclabile e paesaggio**

Si segnala all’amministrazione comunale la necessità di prevedere specifiche prescrizioni progettuali e normative al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi, proporzionalmente all’entità dell’intervento, indicati nella scheda APEA allegata

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Acquisita in atti con P.G. n. 7071 del 4.02.2021 - Fasc. 8.2.2.2/15/2019.

all'Accordo Territoriale dell'associazione intercomunale dei comuni dell'Area Bazzanese e di Casalecchio di Reno. Si chiede, in particolare, di prevedere azioni finalizzate all'accessibilità della percorribilità pedonale e ciclabile nell'ottica della riqualificazione della fermata TPL vicina e del relativo attraversamento. Sempre rispetto alle connessioni ciclabili e come meglio specificato sopra si chiede di valutare l'opportunità di programmare la realizzazione del tratto di rete ciclabile integrativa, tratto Muffa-Monteveglio individuata nel PUMS, anche prevedendo interventi di piccola entità quali ad esempio interventi di sistemazioni relative all'accesso al lotto in esame o a segnaletica e messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali.

In riferimento al tema del paesaggio si chiede infine di approfondire la progettazione della fascia di alberature perimetrali prevista nell'intervento con specie idonee al contesto paesaggistico, disponendo le alberature a costituire l'elemento di confine tra l'ambito produttivo e il territorio rurale, nel rispetto del paesaggio collinare. A tal fine si chiede di integrare la scheda dello specifico IUC.

Riserva n. 2 relativa alla **Tutela delle acque sotterranee**

Si chiede di porre particolare attenzione nella fase di scavo e di realizzazione delle opere (sistema di laminazione), al fine di evitare il potenziale inquinamento accidentale dei terreni e delle acque e di preservare l'importante spessore di protezione dell'acquifero (strato di argilla) posto, in base alla prova penetrometrica fornita nella relazione idraulica, ad una profondità di 4 metri dal piano campagna attuale, evitando quindi il contatto con il tetto delle ghiaie come indicato nell'All "O" del PTCP per i terrazzi alluvionali.

Ulteriori segnalazioni

Fondo Perequativo Metropolitano

Con Delibera del consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020 la Città Metropolitana di Bologna ha adottato il Piano Territoriale Metropolitano prevedendo al comma 9 dell'art. 5.3 che i Comuni provvedano, a far data dall'adozione del PTM, all'accantonamento della quota del 50% delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni per tutti gli interventi di cui al comma 2 dello stesso art. 5.3 all'interno dei quali la presente proposta rientra.

Si chiede pertanto al Comune di accantonare la quota del 50% delle risorse di cui sopra o, in alternativa, di dichiarare qualora ne ricorrano i presupposti che gli interventi siano riconducibili al comma 3 dell'art. 5.3 attestando a tal fine l'avvenuta stipulazione di accordi con il soggetto privato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 antecedenti alla data di adozione del PTM o altri atti eventualmente già deliberati ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia edilizia.

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale* sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dallo Sportello Unico Associato Attività produttive per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro mediante apposita Conferenza di Servizi decisoria ed a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni metropolitana (AACM)*³, allegata alla suddetta Relazione istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da AAC Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE (allegato A).

Si ricorda infine che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale comprende anche il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. È quindi necessario dare atto di tali contenuti nel Piano di Monitoraggio elemento costitutivo dei documenti di VALSAT.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il Piano, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.”;

3. dà atto, altresì, dell'esclusione del *parere previsto in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio* ai sensi di legge per le ragioni espresse in motivazione;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico Associato Attività produttive per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto;
5. dispone, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Città metropolitana, quale adempimento previsto a conclusione della valutazione ambientale.

³ Documento acquisito agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 6165 del 1.02.2021.

Motivazioni:

La L.R. n. 24/2017 vigente prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), gli atti negoziali ed i procedimenti speciali relativi a progetti che comportano l'effetto di variazione agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'art. 53 della medesima L.R. n. 24/2017 disciplina il "Procedimento unico", che prevede, in particolare, ai sensi del comma 1, lett. b), interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

Si applica altresì l'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 in forza del quale nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

Con nota acquisita agli atti della Città metropolitana con prot. n. 51817 del 4.09.2019, lo Sportello Unico Associato Attività produttive (Suap) per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ha comunicato l'avvio del procedimento mettendo a disposizione informaticamente la documentazione relativa al progetto e con contestuale convocazione della prima seduta della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. L.241/1990 per il giorno 2 ottobre 2019.

La procedura in esame è stata attivata a seguito della presentazione di richiesta di permesso di costruire finalizzato all'ampliamento dell'area esterna pertinenziale dell'edificio artigianale sede della ditta Falcotrans s.r.l., sito in Comune di Valsamoggia loc.Monteveglia (BO). L'azienda che si occupa di autotrasporto di merci, servizi di logistica e facchinaggio per conto terzi utilizza attualmente l'edificio in esame come sede distaccata dell'attività, nello specifico come magazzino. L'intervento prevede in particolare la realizzazione di nuova pavimentazione in territorio rurale su un'area contigua al perimetro del territorio urbanizzato. Per tale ragione comporta la modifica dello stesso nella cartografia del PSC e del RUE ed è motivato dalla necessità di poter reperire spazi necessari al fine di consentire un'agevole manovra agli automezzi pesanti che transitano per le operazioni di carico scarico.

Lo stabilimento è localizzato all'interno della zona industriale denominata "Corallo"

classificata nel PSC e nel RUE vigente in Ambito APS.c “*Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale - Sub ambiti consolidati*”, mentre l'area limitrofa su cui si propone di realizzare l'ampliamento dell'area pertinenziale ricade in territorio rurale ARP “*Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*”. La variante urbanistica resasi necessaria per la realizzazione dell'intervento riguarda, quindi, il solo inserimento dell'area in ambito APS.c senza tuttavia prevedere attribuzione di capacità edificatoria.

L'intervento è soggetto ad un contributo di sostenibilità sulla base delle norme del PSC e da apposita Deliberazione del consiglio comunale.

Con nota prot. n. 54310 del 17.09.2019 la Città metropolitana di Bologna ha presentato richiesta di integrazioni documentali. L'Amministrazione precedente ha comunicato, con nota acquisita agli atti con prot. n. 23719 del 11.05.2020, la convocazione della seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 27 maggio 2020. Con successiva nota acquisita agli atti della Città metropolitana con prot. n. 46214 del 10.09.2020 è stata convocata la terza seduta di Conferenza dei servizi per il giorno 18.09.2020. Con successiva nota acquisita agli atti con prot. n. 2222 del 14.01.2021 il Suap ha trasmesso la comunicazione di avvenuto deposito necessaria agli adempimenti di competenza, nei termini che seguono.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat).

A tale ultimo riguardo, l'art. 18, L.R. n. 24/2017 disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, come disposto ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano, dando specifica evidenza a detta valutazione, ai sensi inoltre del comma successivo la Città metropolitana, in qualità di autorità competente in materia ambientale, esprime il parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nel corso del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE AACM, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016.

Analizzati i contenuti della variante, si ritiene di escludere l'espressione del parere in materia di vincolo sismico e di verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008.

Al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione tecnica completa relativa al progetto in esame, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) adottato con delibera di Consiglio metropolitano n. 42 del 23.12.2020 ed ha predisposto la Relazione istruttoria⁴, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Vengono formulate, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat del Piano in esame, in esito ai pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE AACM nella *proposta di parere motivato*⁵, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria, si richiamano la predetta e l'allegato costitutivo per tutto quando non riportato nel presente atto e si dispone la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico Associato Attività produttive per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33⁶, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità e Sviluppo economico.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo

⁴ Vedi nota n. 2.

⁵ Vedi nota n. 3.

⁶ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere⁷ della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 7071 del 4.02.2021) corredata da:

- ALLEGATO A: Proposta di parere motivato fornito da ARPAE-AACM (P.G. n. 6165 del 1.02.2021).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
MARIARAFFAELLA FERRI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

⁷ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.